



Vivibanca S.p.A.
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781036 Fax: 011/19698036
www.vivibanca.it email: tfs@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 33.812.962,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc.: 04255700652
Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5647 - Codice ABI: 05030
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari con il n. 5030 - Capogruppo del Gruppo
Bancario Vivibanca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

Num. pratica: **Numero** Apertura pratica del: Gg/mm/aaaa
Incaricato : **Numero** Cognome Nome/Rag. Sociale Inc.

1. Identità e contatti del finanziatore / Intermediario del credito

Finanziatore Indirizzo – partita IVA – email – sito web – telefono	Società finanziatrice Indirizzo, numero civico 00001 Località (Pr) Codice fiscale/P.Iva Telefono Fax Sito web Email
Intermediario del credito Indirizzo Telefono – email	Cognome Nome/Rag. sociale Int. Cognome Nome/Rag. Sociale Agente Indirizzo, numero civico 00001 Località (Pr) Telefono Email

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito	Finanziamento a tasso fisso rimborsabile mediante Cessione Pro Solvendo del Trattamento di Fine Servizio/Trattamento di Fine Rapporto maturato (in seguito "TFS/TFR") dal Cliente nella sua qualità di dipendente pubblico o statale in quiescenza. Il Prestito viene erogato da Vivibanca in un'unica soluzione e il relativo importo erogabile viene determinato in una percentuale del TFS/TFR certificato dall'Ente nel Prospetto di Liquidazione, in conformità a quanto previsto dalla Circolare INPDAP n. 12 del 28.06.2011, al netto di eventuali costi, commissioni, interessi e oneri fiscali. Il Contratto si intende concluso nel momento in cui la proposta, debitamente sottoscritta dal Cliente e trasmessa a Vivibanca, verrà espressamente accettata dalla Banca mediante apposita comunicazione di formale accettazione, opportunamente trasmessa al Cliente. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 e ss. del Codice Civile, l'efficacia del Contratto è sospensivamente condizionata alla ricezione, da parte di Vivibanca, della Presa d'atto della cessione del credito/Dichiarazione di Benestare che le verrà trasmessa dall'Ente a seguito della notifica del Contratto da parte della Banca. L'importo massimo erogabile dalla Banca a titolo di finanziamento non può superare l'importo netto del TFS/TFR complessivamente maturato, come certificato nel Prospetto di Liquidazione rilasciato dall'Ente e confermato nella Presa d'atto della cessione del credito/Dichiarazione di Benestare e il Prestito viene erogato in un'unica soluzione, al netto delle detrazioni operate.
Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore	Euro : 42.537,40 Somma totale messa a disposizione del consumatore, indicato alla lettera G della seguente sezione "3. Costi del credito", alla casella della voce Tasso annuo effettivo globale (TAEG) pari all'importo del montante finanziato, al netto delle spese, delle commissioni e di tutti gli oneri a suo carico e al lordo di eventuali anticipazioni già corrisposte ed eventuali estinzioni di precedenti prestiti da estinguersi in funzione del presente Contratto.
Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito	L'erogazione del Finanziamento avverrà in un'unica soluzione - salvi eventuali anticipi concessi - a mezzo bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della Presa d'atto della cessione del credito/Dichiarazione di Benestare da parte dell'Ente, senza necessità di ulteriori comunicazioni circa l'avveramento della Condizione Sospensiva. Non è previsto alcun obbligo di apertura conto presso la filiale della Banca. L'importo può essere utilizzato appena messo a disposizione del Cliente
Durata del contratto di credito	N.rate : 1 Le scadenze delle Rate sono determinate secondo il Prospetto di Liquidazione del TFS/TFR certificato dall'Ente, ferma la facoltà di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1 commi 484 e 485 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (c.d. "Legge di Stabilità 2014") di provvedere al pagamento delle Rate del TFS/TFR entro tre mesi dalla relativa data di esigibilità.

VIVIBANCA

La tua banca per la vita



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE



ViViBanca S.p.A.
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781036 Fax: 011/19698036
www.vivibanca.it email: tfs@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 33.812.962,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc.: e P.IVA: 04255700652
Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5647 - Codice ABI: 05030
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari con il n. 5030 - Capogruppo del Gruppo
Bancario ViViBanca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Rate n. : 1
Data di Erogazione : 30/04/2020
Importo TFS/TFR maturato : 47.670,44 Euro
Importo TFS/TFR finanziato : 42.903,40 Euro

Piano ammortamento finanziamento

Preammortamento (da erogazione a Inizio ammortamento)
Scadenza - Interessi

Ammortamento Piano Finanziamento

Nr.	Scadenza	Rata	Capitale	Interessi	Cap.res
0					42.903,40
1	01/02/2021	45.498,76	42.903,40	2.595,36	42.903,40

42.903,40 2.595,36

Interessi Totali : 2.595,36

Piano TFS/TFR**Ammortamento Piano TFS/TFR**

Nr.	Scadenza	Rata
0	01/11/2019	
1	01/11/2020	47.670,44

47.670,44

In caso di erogazione prima dell'inizio ammortamento saranno calcolati gli Interessi di preammortamento allo stesso Tasso Contrattuale senza maggiorazioni.

Ciascuna Rata è composta da una quota capitale ed una quota interessi, come indicato nel Piano di Ammortamento sopra riportato, con quota di interessi decrescente e quota di capitale crescente. In corrispondenza dell'ultima Rata, la Banca provvederà al saldo dell'importo residuo, restituendo l'eventuale eccedenza al Cliente.

L'eventuale differenza tra l'importo complessivo liquidato dall'Ente a ViViBanca e l'Importo Totale Dovuto dal Cliente (comprensivo di costi, commissioni, interessi e oneri fiscali) verrà versata dalla Banca al Cliente, mediante bonifico bancario sul conto corrente acceso dal medesimo presso ViViBanca, o presso altra Banca, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal relativo incasso da parte di ViViBanca.

Importo totale dovuto dal consumatore

Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito

Montante : 45.498,76 Euro

L'importo, indicato alla lettera A) Montante, è comprensivo del Saldo al Richiedente, degli interessi e degli altri oneri e spese come illustrati nella parte 3. Costi del Credito, alla casella della voce Tasso annuo effettivo globale (TAEG).

Garanzie richieste

Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.

Cessione pro solvendo del credito maturato dal Cliente a titolo di Trattamento di Fine Servizio/Rapporto.

3. Costi del credito

Tasso di interesse (TAN)

TAN: 8,00 % fisso

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.

TAEG : 9,28 % fisso

A) Montante :	E. 45.498,76
B) Interessi di preammortamento :	E. 0,00
C) Interessi di ammortamento :	E. 2.595,36
D) Spese di istruttoria :	E. 350,00
E) Oneri fiscali :	E. 16,00
F) Costo incasso rate :	E. 0,00
G) Saldo al richiedente :	E. 42.537,40

NOTA: nella Sezione "4. Altri importanti aspetti legali", casella "Rimborso anticipato" di queste Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (SECCI) e a pag. 5 di questo contratto nella pagina "Criteri e modalità di restituzione delle componenti di costo in caso di estinzione anticipata" sono spiegati i criteri e le modalità di rimborso dei costi del finanziamento che compongono il TAEG in caso di estinzione anticipata. Ulteriori informazioni sono contenute nell'art. 14 - Estinzione Anticipata - delle Condizioni Generali del contratto.

NOTA 2: Le componenti di costo evidenziate in grassetto indicano le somme che vengono pagate a soggetti terzi.

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:

✓ un'assicurazione che garantisca il credito e/o

NO

VIVIBANCA

La tua banca per la vita



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE



ViViBanca S.p.A.
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781036 Fax: 011/19698036
www.vivibanca.it email: tfs@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 33.812.962,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc.: 04255700652
Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5647 - Codice ABI: 05030
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari con il n. 5030 - Capogruppo del Gruppo
Bancario ViViBanca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

✓ un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG</i>	NO
--	----

3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	[nessuno]
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	Non sono previste variazioni di condizioni nel corso del rapporto contrattuale.
Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata di beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro</i>	In caso di ritardi nei versamenti delle Rate da parte dell'Ente costituito debitore ceduto oltre i 3 (tre) mesi rispetto alle scadenze previste dal Prospetto di Liquidazione, si applicheranno, senza necessità di preventiva costituzione in mora, gli interessi di mora calcolati al Tasso Annuo Nominale convenuto nel Contratto. Il recupero degli interessi di mora potrà avvenire mediante compensazione sugli eventuali maggiori importi, rispetto alle Rate del Finanziamento, che ViViBanca riceverà dall'Ente in sede di ricezione delle rimesse secondo il Prospetto di Liquidazione del TFS/TFR.

4. Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso <i>Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto</i>	Il Cliente, in conformità a quanto previsto dall'art. 125-ter TUB, può esercitare il diritto di recesso, senza doverne indicare il motivo, entro 14 (quattordici) giorni di calendario dalla Data di Conclusione del Contratto, mediante l'invio di comunicazione in forma scritta nelle modalità di seguito indicate: a) mediante raccomandata A/R all'indirizzo ViViBanca – Via Giolitti, 15 - 10123 Torino; b) mediante posta elettronica all'indirizzo info@vivibanca.it, da confermare entro le 48 (quarantotto) ore successive a mezzo raccomandata A/R; c) mediante fax al numero 011 19698000, da confermare entro le 48 (quarantotto) ore successive a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso. Per maggiore chiarezza, si evidenzia che, considerato che il Cliente riceve tutte le condizioni e le informazioni previste dalla normativa applicabile prima della sottoscrizione del Contratto, il termine di 14 (quattordici) giorni per l'esercizio del diritto di recesso decorre dalla Data di Conclusione del Contratto. In caso di recesso, se avvenuto nei tempi previsti, non sarà addebitata al Cedente alcuna spesa, fatto salvo l'obbligo di restituzione di tutti gli importi eventualmente già corrisposti al medesimo e il rimborso a ViViBanca di tutte le somme non ripetibili che la stessa abbia eventualmente corrisposto alla pubblica amministrazione. Nessun interesse sarà applicato al netto erogato che il Cliente è tenuto a restituire. Le suddette somme dovranno essere corrisposte a ViViBanca entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Il recesso si estende automaticamente ai contratti che hanno ad oggetto servizi accessori connessi con il Contratto oggetto di recesso, se tali servizi sono resi da ViViBanca, oppure da un terzo sulla base di un accordo stipulato con ViViBanca.
Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i>	Il Cliente che vuole rimborsare anticipatamente il Prestito deve inviare richiesta scritta corredata da una copia del proprio documento di identità a ViViBanca S.p.A., Ufficio Incassi, via Giolitti, 15, 10123, Torino, oppure al fax 011.19698041 o per posta elettronica a incassi@vivibanca.it, richiedendo il Conteggio Estintivo anticipato del Prestito, indicando la data di estinzione e il recapito (oppure l'indirizzo di posta elettronica) per l'invio. La Banca invierà nel termine di 10 (dieci) giorni previsto per legge (art. 17 D.P.R. 28/7/1950 n. 895) via fax, o via posta ordinaria, oppure via posta elettronica, il Conteggio Estintivo e il Cedente potrà effettuare l'estinzione del Prestito a mezzo bonifico bancario al conto corrente indicato dalla Banca nel medesimo documento. In caso di Estinzione Anticipata, fermo l'obbligo in capo al Cliente di versare il residuo importo totale, quest'ultimo ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, relativamente agli interessi calcolati al TAN indicato in Contratto, per la porzione non maturata in ragione dell'Estinzione Anticipata, e degli altri costi dovuti per la vita residua del Contratto. In particolare, ricevuta la richiesta scritta di Estinzione Anticipata, la Banca comunica al Cliente l'ammontare del credito rappresentato da: i. eventuali Rate scadute e non pagate dall'Ente; ii. eventuali interessi di mora sul capitale scaduto; iii. Capitale Residuo come indicato nel Prospetto di Liquidazione; iv. interessi complessivamente maturati alla data di efficacia dell'Estinzione Anticipata calcolati al TAN indicato in Contratto;

VIVIBANCA

La tua banca per la vita



UNIONE FINANZIARIA ITALIANE



Vivibanca S.p.A.
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781036 Fax: 011/19698036
www.vivibanca.it email: tfs@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 33.812.962,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc.: 04255700652
Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5647 - Codice ABI: 05030
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari con il n. 5030 - Capogruppo del Gruppo
Bancario Vivibanca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

<i>Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato</i>	v. eventuali ulteriori spese/oneri addebitati al Cliente e previsti dal presente Contratto. Non sono restituite, perché riguardano solo il momento di apertura del finanziamento: • spese di istruttoria ossia gli importi addebitati al Cedente a copertura delle spese sostenute ed attività svolte dalla Banca, nella fase iniziale dell'istruttoria e fino all'accettazione della richiesta di Finanziamento, per l'analisi della richiesta di Finanziamento e della documentazione fornita per l'istruttoria, per tutti i relativi controlli in materia di <i>privacy</i>, adeguata verifica della clientela, antiriciclaggio e antifrode, per la valutazione del merito creditizio del Cliente, per la gestione dei rapporti e contatti con l'intermediario del credito nella fase precontrattuale e fino alla stipula del Contratto, per la contribuzione dei dati nell'Archivio Unico Informatico in fase di accensione del rapporto; • oneri fiscali. L'indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato è pari a: 0,00.
<u>Consultazione di una Banca Dati</u> Se il finanziatore rifiuta una domanda di credito dopo aver consultato una Banca Dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.	Le banche dati che verranno consultate per l'istruttoria del prestito, a fronte di apposita sottoscrizione di richiesta del finanziamento, sono: Crif SpA Centrale dei rischi di Banca d'Italia
Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.</i> <i>Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i>	SI
Periodo di validità dell'offerta	Informazione valida fino al 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricezione di copia del presente documento.
Reclami e ricorsi - Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi. Per qualsiasi controversia con il Finanziatore il consumatore può utilizzare i seguenti strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie: ✓ presentare un reclamo scritto al Finanziatore, anche per via telematica - Ufficio Reclami - Via Giolitti 15 - 10123 Torino - fax n. 011.19698091 – reclami@vivibanca.it. Se il consumatore non è soddisfatto della risposta oppure non la ottiene entro 30 gg. può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) - sito www.arbitrobancariofinanziario.it; ✓ richiedere - da solo oppure d'accordo con il Finanziatore - la procedura di conciliazione, rivolgendosi ad uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it, tra i quali anche il Conciliatore Bancario Finanziario www.conciliatorebancario.it, cui Vivibanca aderisce. Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza un accordo, il Richiedente può sempre ricorrere all'Autorità Giudiziaria.	



La tua banca per la vita



UNIONE FINANZIARIA ITALIANE



Associazione Bancaria Italiana

ViviBanca S.p.A.
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781036 Fax: 011/19698036
www.vivibanca.it email: tfs@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 33.812.962,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc.: e P.IVA: 04255700652
Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5647 - Codice ABI: 05030
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari con il n. 5030 - Capogruppo del Gruppo
Bancario ViviBanca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Criteri e modalità di restituzione delle componenti di costo in caso di estinzione anticipata - Rif. art. 14 del contratto

Num. pratica : **Numero** Apertura pratica del: Gg/mm/aaaa
Incaricato : **Numero** Cognome Nome/Rag. Sociale Inc.

COSTI RIMBORSABILI IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA

		Importo iniziale	Modalità di calcolo adottata per la determinazione dell'importo restituibile al Cliente
B-C	Interessi calcolati al TAN	E. 2.595,36	Al Cliente vengono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione. Sono quindi esclusi gli interessi non ancora maturati.
F	Costo incasso rate	E. 0,00	Pro rata temporis - in proporzione al tempo residuo fra richiesta di estinzione e scadenza prevista del contratto, dividendo l'importo iniziale per il numero di rate del finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue.

COSTI NON RIMBORSABILI IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA

D	Spese di istruttoria ossia gli importi addebitati al Cedente a copertura delle spese sostenute ed attività svolte dalla Banca, nella fase iniziale dell'istruttoria e fino all'accettazione della richiesta di Finanziamento, per l'analisi della richiesta di Finanziamento e della documentazione fornita per l'istruttoria, per tutti i relativi controlli in materia di privacy, adeguata verifica della clientela, antiriciclaggio e antifrode, per la valutazione del merito creditizio del Cliente, per la gestione dei rapporti e contatti con l'intermediario del credito nella fase precontrattuale e fino alla stipula del Contratto, per la contribuzione dei dati nell'Archivio Unico Informatico in fase di accensione del rapporto	E. 350,00	
E	Oneri Fiscali	E. 16,00	

Io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto in data Gg/mm/aaaa, prima della conclusione del presente contratto, copia del presente modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

IL RICHIEDENTE (CEDENTE)

VIVIBANCA

La tua banca per la vita



UNIONE FINANZIARIA ITALIANA



ViViBanca S.p.A.
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781036 Fax: 011/19698036
www.vivibanca.it email: tfs@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 33.812.962,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc.: 04255700652
Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5647 - Codice ABI: 05030
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari con il n. 5030 - Capogruppo del Gruppo
Bancario ViViBanca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Con la presente scrittura privata, sottoscritta in 4 originali, RICHIEDO a ViViBanca S.p.A. la concessione di un finanziamento da rimborsare, secondo le modalità stabilite nelle Condizioni Generali riportate nelle pagine seguenti ed, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del DPR 5 gennaio 1950, n. 180 "Testo Unico delle Leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e successivo Regolamento" e degli articoli 1260 e ss. del Codice Civile, mediante CESSIONE PRO SOLVENDO a ViViBanca dei crediti maturati a titolo di Trattamento di Fine Servizio (TFS)/Trattamento di Fine Rapporto (TFR) nei confronti dell'Ente, come da quest'ultimo quantificati nel Prospetto di Liquidazione, in conformità a quanto previsto dalla Circolare INDAP n. 12 del 28.06.2011.

Num. pratica : _____ Numero _____ Codice cliente : _____ Numero _____ Apertura pratica del : _____ Gg/mm/aaaa
Incaricato : _____ Numero _____ Cognome Nome/Rag. Sociale Inc. _____

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE**Dati del richiedente**

Cognome : _____ Cognome _____ Nome : _____ Nome _____
nato/a a : _____ Luogo Nascita _____ (Pr) _____ Il : _____ Gg/mm/aaaa _____ C.F. : _____ Codice Fiscale _____
Residente in : _____ Indirizzo, numero civico _____ C.A.P. : 00001 Città : Località _____ (Pr) _____
Documento : _____ Tipologia documento _____ n. : _____ Numero doc. _____ Rilasciato il : _____ Gg/mm/aaaa
da : _____ Ente rilascio documento _____ di : _____ Località Rilascio doc. _____ (Pr) _____
Email : _____ Email _____

Dati Ente

Denominazione : _____ Ragione Sociale Società Lavoro _____
Indirizzo : _____ Indirizzo lavoro, numero civ. _____
C.A.P. : 00001 Città : Località _____ (Pr) _____

Dati del finanziamento

A) Montante :	Euro	45.498,76	in n.rate :	1 ciascuna di :	euro	45.498,76
B) Interessi di preammortamento :	Euro	0,00				
C) Interessi di ammortamento :	Euro	2.595,36				
D) Spese istruttoria :	Euro	350,00				
E) Oneri fiscali :	Euro	16,00				
F) Costo incasso rate :	Euro	0,00	T.A.N. :	8,000 %		
G) Saldo al richiedente :	Euro	42.537,40 (1)	T.A.E.G.	9,28 % (2)	T.E.G.	9,22 %

Formula prospetto finanziario : $G = A - B - C - D - E - F$

Legenda: (1) SALVO QUANTO PREVISTO ALL'ART.3 DEL CONTRATTO PER L'ESTINZIONE DI ALTRI PRESTITI ED EVENTUALI ANTICIPAZIONI
(2) IL TAEG INDICA IL COSTO TOTALE DEL CREDITO A CARICO DEL CONSUMATORE, ESPRESSO IN PERCENTUALE ANNUA DELL'IMPORTO TOTALE DEL CREDITO (SALDO AL RICHIEDENTE DI CUI AL PUNTO G) E INCLUDE TUTTI I COSTI DI CUI AI PUNTI A, B, C, D, E, F

Data : Gg/mm/aaaa

Io sottoscritto dichiaro:

- che i miei dati riportati nel presente Contratto e tutti quelli da me forniti per ottenere il Finanziamento richiesto corrispondono a verità;
- che ho attentamente ponderato e verificato la corrispondenza del presente contratto con le informazioni precontrattuali fornitemi.

Dichiaro inoltre di avere ricevuto, in tempo utile e prima della conclusione del Contratto:

- il documento contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", conforme al testo allegato al presente contratto e costituente suo frontespizio;
- la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario e la Guida al credito al consumo;
- il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura").

IL RICHIEDENTE (CEDENTE)

Dichiaro di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni di cui al presente Contratto, comprensivo del documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", nonché delle Condizioni Generali riportate nelle pagine seguenti.

IL RICHIEDENTE (CEDENTE)

Dichiaro di approvare specificatamente anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole delle predette Condizioni Generali, riportate nelle pagine seguenti:

Art. 2 (Perfezionamento del Contratto e relativa efficacia); Art. 6 (Piano di ammortamento); Art. 7 (Detrazioni operate); Art. 8 (Modalità di erogazione e rimborso del Prestito); Art. 10 (Interessi di mora); Art. 11 (Decadenza dal beneficio del termine e clausola risolutiva espressa); Art. 20 (Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni); Art. 24 (Cessione del Contratto e/o del Credito).

IL RICHIEDENTE (CEDENTE)

Dichiaro di avere ricevuto copia del presente Contratto, interamente compilato, comprensivo delle Condizioni Generali di cui alle pagine seguenti e completo di tutti gli allegati comprese le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

IL RICHIEDENTE (CEDENTE)

Io sottoscritto incaricato della identificazione ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 231/2007 dichiaro sotto la mia personale responsabilità che tutte le firme del richiedente di cui alla presente richiesta sono vere ed autentiche e sono state apposte in mia presenza personalmente dal richiedente, che è stato debitamente identificato a mezzo del documento di identità esibito in originale.

Timbro del soggetto iscritto all'OAM o della Banca/intermediario che identifica il Cliente

Firma per esteso di chi identifica il cliente (Agente - Mediatore - addetto Banca/intermediario)

VIVIBANCA

La tua banca per la vita

ASSOFIN

UIT

UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

ASSILEA

ABI

Vivibanca S.p.A.
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781036 Fax: 011/19698036
www.vivibanca.it email: tfs@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 33.812.962,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc.: 04255700652
Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5647 - Codice ABI: 05030
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari con il n. 5030 - Capogruppo del Gruppo
Bancario Vivibanca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE PRO SOLVENDO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO/RAPPORTO

I termini e le espressioni in lettere maiuscole, ove non diversamente indicato, avranno il significato ad essi attribuito nella Sezione "LEGENDA", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto

Art. 1 – Soggetto richiedente, oggetto e tipo di Finanziamento.

1. Possono richiedere l'erogazione del Finanziamento i dipendenti pubblici o statali in quiescenza che, in quanto tali, possono essere beneficiari di un Finanziamento garantito da cessione del Trattamento di Fine Servizio/Rapporto.
2. Il Cliente è responsabile della verità dei dati comunicati a Vivibanca sia per l'erogazione del Finanziamento, sia per le modalità di identificazione previste dalla normativa anticicliaggio, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007.
3. Il Contratto ha per oggetto il Finanziamento a tasso fisso rimborsabile mediante Cessione *Pro Solvendo* del Trattamento di Fine Servizio/Rapporto - che il Cedente ha diritto di percepire dall'Ente - alle condizioni di seguito riportate.
4. Il Prestito viene erogato da Vivibanca in un'unica soluzione e il relativo importo erogabile viene determinato in una percentuale del TFS/TFR certificato dall'Ente, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 8 che seguono, al netto di eventuali costi, commissioni, interessi e oneri fiscali.
5. Qualora la proposta formulata dal Cedente verrà accettata, il Prestito sarà concesso da Vivibanca.

Art. 2 - Perfezionamento del Contratto e relativa efficacia.

1. Se le modalità tecniche lo consentono, il Contratto potrà essere sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica avanzata, nelle sue diverse forme.
2. Il Contratto si intenderà concluso esclusivamente nel momento in cui la proposta, debitamente sottoscritta dal Cedente e trasmessa a Vivibanca, verrà da quest'ultima espressamente accettata mediante apposita comunicazione di formale accettazione, opportunamente trasmessa al Cliente.
3. Il Cedente prende atto, ed espressamente accetta, che Vivibanca conserva, in ogni caso, la massima libertà in merito alla facoltà di accettare la proposta contrattuale, anche in base all'esito delle proprie valutazioni interne, concernenti, tra l'altro, il merito di credito del Cliente e la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile.
4. Resta altresì espressamente inteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 e ss. del Codice Civile, l'efficacia del presente Contratto è sospensivamente condizionata alla ricezione, da parte di Vivibanca, della Presa d'atto di cessione del credito/Dichiarazione di Benestare che le verrà trasmessa dall'Ente, a seguito della notifica del presente Contratto da parte della Banca.
5. Qualora, invece, tra la Data di Conclusione e la ricezione della Presa d'atto di cessione del credito/Dichiarazione di Benestare dovessero essere nel frattempo mutate le condizioni in base alle quali era stato inizialmente certificato dall'Ente e l'importo netto del TFS/TFR cedibile, il presente Contratto dovrà intendersi come mai perfezionato e, pertanto, come mai venuto ad esistenza.

Art. 3 - Cessione del credito

1. Il Cedente, a garanzia del pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni da esso derivanti in forza del presente Contratto e per qualunque altro importo di cui Vivibanca dovesse risultare creditrice per capitale, interessi, spese ed accessori in relazione al presente Contratto (anche in conseguenza di rinnovi, proroghe, aumenti o diminuzioni), cede, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del DPR 5 gennaio 1950, n. 180 "*Testo Unico delle Leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e successivo Regolamento*" e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 1260 e ss. del Codice Civile, *pro solvendo* a Vivibanca, che accetta, i crediti maturati a titolo di TFS/TFR nei confronti dell'Ente, come da quest'ultimo quantificati nel Prospetto di Liquidazione, anche in conformità a quanto previsto dalla Circolare INPDAP n. 12 del 28.06.2011, che, ai sensi dell'articolo 1262 del Codice Civile, si allega al presente Contratto.
2. Resta, inoltre, espressamente inteso che la cessione di cui al presente Contratto ricomprende anche le eventuali ulteriori somme che andranno ad integrare l'importo del TFS/TFR, ferma la cessione anche in caso di modifica delle modalità di pagamento del TFS/TFR da parte dell'Ente.
3. Qualora il Cliente rientri tra il personale in quiescenza della Regione Sicilia o degli enti per i quali operi il regime della equiparazione giuridica ed economica al personale della Regione Sicilia, il Contratto è disciplinato anche dall'art. 1 Legge Regionale (Regione Sicilia) n. 12 del 10 luglio 2015.
4. In forza di quanto previsto dal presente Contratto, l'Ente provvederà a versare direttamente a Vivibanca, sul conto di servizio IBAN IT63 K 05030 15200 000010042562, l'intero ammontare maturato dal Cedente a titolo di TFS/TFR, così come certificato nel Prospetto di Liquidazione e confermato nella Presa d'atto di cessione del credito/Dichiarazione di Benestare.
5. Vivibanca si impegna, pertanto, a versare al Cliente, a seguito del pagamento dell'ultima Rata da parte dell'Ente, le somme eccedenti rispetto all'importo del Prestito garantito dalla cessione del TFS/TFR, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 6 che segue.
6. Il Cliente garantisce:
 - l'esistenza del credito vantato nei confronti dell'Ente a titolo di TFS/TFR;
 - la piena titolarità del credito, l'esigibilità a scadenza e la libera disponibilità del credito oggetto di cessione;
 - l'inesistenza di sequestri, pignoramenti o vincoli di sorta che gravino sul credito oggetto di cessione;
 - l'inesistenza di debiti che possano essere oggetto di compensazione con il credito oggetto di cessione;
 - l'inesistenza di altri titoli e documenti rappresentativi o probatori del credito oggetto di cessione o modificativi del medesimo, oltre a quanto già consegnato a Vivibanca.

VIVIBANCA

La tua banca per la vita



UNIONE FINANZIARIA ITALIANA



Vivibanca S.p.A.
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781036 Fax: 011/19698036
www.vivibanca.it email: tfs@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 33.812.962,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc.: 04255700652
Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5647 - Codice ABI: 05030
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari con il n. 5030 - Capogruppo del Gruppo
Bancario Vivibanca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

7. Il Cliente si impegna a comunicare per iscritto a Vivibanca l'eventuale insorgere dei suddetti vincoli, nonché di qualsiasi contestazione, da chiunque sollevata, in relazione al credito ceduto o al rapporto che vi ha dato origine, ivi inclusa l'eventuale riduzione dell'importo del TFS/TFR da parte dell'Ente.
8. Resta fermo, in ogni caso, che, qualora una eventuale revoca, decadenza o riduzione dell'importo del TFS/TFR - per qualunque causa verificatasi - comportasse l'obbligo della restituzione di tutte o di parte delle somme spettanti a Vivibanca in forza del presente Contratto, l'onere del rimborso graverà esclusivamente sul Cliente, il quale si impegna sin da ora a provvedervi direttamente, con totale esonero per Vivibanca da qualunque pretesa, azione, ragione e/o domanda, da chiunque sollevate.
9. Le previsioni di cui al presente Contratto non pregiudicano le ragioni di credito derivanti dal Prestito ivi concesso che non siano coperte, eventualmente, dall'incasso delle somme spettanti al Cedente a titolo di TFS/TFR. Resta, pertanto, fermo il diritto di Vivibanca di chiedere l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, nei termini e condizioni ivi previsti in caso di mancato incasso dei crediti ceduti o, comunque, nell'ipotesi di non sufficienza per l'integrale soddisfacimento delle predette obbligazioni.
10. Il Cliente prende atto che l'erogazione delle somme concesse a titolo di Finanziamento a tasso fisso per l'importo complessivo indicato sul frontespizio del presente Contratto è subordinata:
 - i alla conclusione del presente Contratto; e
 - ii all'acquisto di efficacia del presente Contratto, conseguente alla ricezione da parte di Vivibanca della Presa d'atto di cessione del credito/Dichiarazione di Benestare che le verrà trasmessa dall'Ente, in modo tale che Vivibanca abbia, pertanto, conferma che il credito ceduto è nella sua piena disponibilità e non è interessato da eventi o circostanze che possano pregiudicare la piena e sostanziale efficacia della cessione a scopo di garanzia.
11. Il Cliente autorizza espressamente Vivibanca a notificare all'Ente il presente Contratto al fine del rilascio della opportuna Presa d'atto di cessione del credito/Dichiarazione di Benestare, nonché ad incassare le somme ad esso spettanti a titolo di TFS/TFR, trattenendo le medesime sino alla concorrenza del Debito Residuo del Prestito, fermo l'obbligo in capo alla Banca di rimborsare le somme in eccedenza rispetto all'importo del credito dalla stessa vantato in relazione al Prestito, in conformità a quanto previsto rispettivamente dall'articolo 3, comma 5 e dall'articolo 8, comma 6 del presente Contratto.
12. Il Cliente autorizza fin da subito Vivibanca ad effettuare azioni di messa in mora nei confronti dell'Ente, in caso di ritardi di pagamento delle Rate di TFS/TFR rispetto a quanto previsto dal Prospetto di Liquidazione e dalla Presa d'atto di cessione del credito/Dichiarazione di Benestare
13. I termini e le condizioni del presente Contratto non potranno essere modificati e/o revocati senza il consenso di Vivibanca.

Art. 4 - Saldo al Cedente e Informazioni Europee di base sul credito ai Consumatori

1. Il Cliente dichiara che il Prestito disciplinato dal presente Contratto è destinato a scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta dal medesimo e attesta, pertanto, la propria qualità di "consumatore". Di conseguenza, se rientrante nei limiti di importo previsti dalla disciplina dettata dal Testo Unico Bancario, il Finanziamento rientra nel c.d. "credito ai consumatori".
2. Il Cliente prende atto e accetta le condizioni economiche riportate nel documento denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori", costituente il frontespizio del presente Contratto, di cui fa parte integrante e sostanziale.
3. Il Cliente prende altresì atto che per la detrazione delle spese, delle commissioni e di tutti gli oneri a suo carico da pagarsi al momento dell'erogazione, l'Importo Totale del Credito ammonta alla somma indicata nella casella "Importo totale del credito" del punto 2 "Caratteristiche principali del Contratto di credito" del SECCI.

Art. 5 - Tasso Annuo Effettivo Globale

1. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del presente Contratto è indicato alla corrispondente casella del punto 3 "Costi del credito" del SECCI ed è calcolato a norma delle disposizioni di cui all'art. 121 TUB e delle relative disposizioni di attuazione dettate dal CICR (DM 3/2/2011) e dalla Banca d'Italia (provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche, recante disposizioni di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", Allegato 5B).
2. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi indicati al punto 3 "Costi del credito", voce "Tasso annuo effettivo globale" del SECCI. Il TAEG è fondato sull'ipotesi che il Contratto rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che Cedente e la Banca adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel presente Contratto.
3. Sono escluse dal calcolo del TAEG e, pertanto, vanno considerati come costi ulteriori, le eventuali penali che il Cedente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.
4. Il Tasso Effettivo Globale di questo Contratto è il parametro valido ai fini delle rilevazioni della legge sull'usura ed è calcolato secondo le vigenti Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.

Art. 6 - Piano di Ammortamento

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 1 commi 484 e 485 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), l'Ente deve provvedere al pagamento delle Rate del TFS/TFR entro tre mesi dalla relativa data di esigibilità del medesimo, pertanto, la scadenza delle Rate del Piano di Ammortamento è posticipata di pari periodo, conformemente a quanto indicato nel SECCI, fermo che gli interessi matureranno esclusivamente applicando il Tasso Contrattuale al Capitale Residuo determinato in relazione alla effettiva data di pagamento di ciascuna Rata del TFS/TFR da parte dell'Ente.
2. Il Cedente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, la tabella recante gli importi dovuti dall'Ente, le relative scadenze e le condizioni di pagamento, oltre al Piano di Ammortamento del capitale.
3. In caso di erogazione prima dell'inizio ammortamento saranno calcolati gli interessi di preammortamento allo stesso Tasso Contrattuale senza maggiorazioni.

Art. 7 - Detrazioni operate

VIVIBANCA

La tua banca per la vita

ASSOFIN

UPI

UNIONE FINANZIARIA ITALIANA

ASSILEA

ABI

ViViBanca S.p.A.
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781036 Fax: 011/19698036
www.vivibanca.it email: tfs@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 33.812.962,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc.: 04255700652
Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5647 - Codice ABI: 05030
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari con il n. 5030 - Capogruppo del Gruppo
Bancario ViViBanca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

1. Il Cedente, in sede di liquidazione del Prestito, riconoscerà alla Banca, in un'unica soluzione, mediante trattenuta sul valore del Prestito (ossia sul capitale totale finanziato, **al netto degli interessi di preammortamento (ove applicabili) e di ammortamento**, calcolati al Tasso Annuo Nominale indicato in Contratto in funzione della durata dell'operazione) - che il Cedente medesimo autorizza ora per allora -, gli importi indicati nella parte 3 "Costi del Credito" del SECCI, nella casella che fa riferimento alla composizione del TAEG nelle righe, D, E e F, rispettivamente per:

- D) **Spese di istruttoria**, ossia gli importi addebitati al Cedente a copertura delle spese sostenute ed attività svolte dalla Banca, nella fase iniziale dell'istruttoria e fino all'accettazione della richiesta di Finanziamento, per l'analisi della richiesta di Finanziamento e della documentazione fornita per l'istruttoria, per tutti i relativi controlli in materia di *privacy*, adeguata verifica della clientela, antiriciclaggio e antifrode, per la valutazione del merito creditizio del Cliente, per la gestione dei rapporti e contatti con l'intermediario del credito nella fase precontrattuale e fino alla stipula del Contratto, per la contribuzione dei dati nell'Archivio Unico Informatico in fase di accensione del rapporto;
- E) **Oneri fiscali**, costituiti dall'imposta di bollo sul Contratto dovuta all'erario nella misura ed ai sensi di legge, così come specificato dall'articolo 12 che segue;
- F) **Costo incasso rate** ossia, ove presenti, gli importi addebitati al Cedente a copertura di quanto richiesto dall'Ente per il versamento delle Rate.

Art. 8 - Modalità di erogazione e rimborso del Prestito

- 1. Il Cedente non potrà richiedere il versamento del Saldo al Cedente o netto erogato, come definito dall'articolo 4 del presente Contratto, ove emerga la falsità delle informazioni e dichiarazioni dallo stesso rilasciate in sede di richiesta del Prestito e, comunque, se prima non saranno stati forniti tutti gli atti e i documenti necessari per la validità e garanzia della cessione. In particolare, se non sarà rilasciata la Presa d'atto di cessione del credito/Dichiarazione di Benestare da parte dell'Ente erogante il TFS/TFR.
- 2. L'erogazione avverrà da parte della Banca, a mezzo bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della Presa d'atto di cessione del credito/Dichiarazione di Benestare da parte dell'Ente, senza necessità di ulteriori comunicazioni circa l'avveramento della Condizione Sospensiva di cui all'art. 2, comma 4 che precede, che si intenderà compiuta per fatti concludenti.
- 3. L'importo massimo erogabile dalla Banca a titolo di finanziamento, al Tasso Contrattuale, non può superare l'importo netto del TFS complessivamente maturato come certificato nel Prospetto di Liquidazione e confermato nella Presa d'atto di cessione del credito/Dichiarazione di Benestare e il **Prestito** viene liquidato in un'unica soluzione, al netto delle detrazioni operate come indicato nell'art. 7 che precede.
- 4. La **durata** massima del Prestito è determinata sulla base della scadenza dell'ultimo incasso previsto dal Prospetto di Liquidazione del TFS/TFR certificato dall'Ente. In considerazione del diritto per l'Ente, previsto dall'art. 1 commi 484 e 485 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (c.d. "Legge di Stabilità 2014") di provvedere al pagamento delle Rate del TFS/TFR entro 3 (tre) mesi dalla relativa data di esigibilità, resta inteso che il rimborso del Prestito avviene mediante il, e solo al momento dell'effettivo, pagamento delle Rate di TFS/TFR da parte dell'Ente alle scadenze indicate nel piano di liquidazione riportato nel Prospetto di Liquidazione.
- 5. Ad ogni pagamento ricevuto, la Banca provvederà ad imputare la Rata in Quota Capitale e Quota Interessi. In corrispondenza dell'ultima Rata, la Banca provvederà al saldo dell'importo residuo, restituendo l'eventuale eccedenza al Cliente.
- 6. La differenza tra l'importo complessivo liquidato dall'Ente a ViViBanca e l'Importo Totale Dovuto dal Cliente (comprensivo di costi, commissioni, interessi e oneri fiscali) verrà versata dalla Banca al Cliente, mediante bonifico bancario sul conto corrente acceso dal medesimo presso ViViBanca, o presso altra Banca, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal relativo incasso da parte di ViViBanca.
- 7. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, che precede, il Cliente prende atto che, nell'ipotesi di Estinzione Anticipata del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 14 che segue, saranno addebitati il Capitale Residuo e gli interessi maturati sino alla data di estinzione.

Art. 9 - Trattenute per estinzioni ed anticipazioni

- 1. Il Cedente può richiedere una anticipazione sul Finanziamento di cui al presente Contratto, da erogarsi anche prima che si siano verificate le condizioni di erogazione del Prestito. Qualora la Banca ritenesse di concedere l'Anticipazione richiesta, alla stessa non verrà applicato alcun onere. L'importo dell'Anticipazione sarà trattenuto all'atto di erogazione del Finanziamento con decurtazione dal Saldo al Cedente. Qualora non si dovessero verificare le condizioni di erogazione del Prestito di cui al presente Contratto, il Cedente sarà tenuto a rimborsare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta della Banca, le somme ricevute a titolo di Anticipazione; per ogni giorno di ritardo nel rimborso matureranno gli interessi di mora come pattuito per il Prestito.

Art. 10 - Interessi di mora

- 1. In caso di ritardi nei versamenti delle Rate da parte dell'Ente costituito debitore ceduto oltre i 3 (tre) mesi rispetto alle scadenze previste dal Prospetto di Liquidazione, si applicheranno, senza necessità di preventiva costituzione in mora, gli interessi di mora calcolati al Tasso Annuo Nominale convenuto nel presente Contratto.
- 2. Il recupero degli interessi di mora potrà avvenire mediante compensazione sugli eventuali maggiori importi, rispetto alle Rate del Finanziamento, che ViViBanca riceverà dall'Ente in sede di ricezione delle rimesse secondo il Prospetto di Liquidazione del TFS/TFR.

Art. 11 - Decadenza dal beneficio del termine e clausola risolutiva espressa

- 1. Il Cliente accetta che tra le ipotesi previste dall'art. 1186 Codice Civile (decadenza dal termine nei casi di Insolvenza e diminuzione o mancata concessione di garanzie promesse) rientrano anche i casi di eventuale sospensione o riduzione delle Rate di TFS/TFR riconosciute dall'Ente.
- 2. Pertanto, al verificarsi delle cause di cui al comma 1 che precede, anche con riferimento ad una sola Rata, il Cliente potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine e ViViBanca potrà considerare risolto, con effetto immediato, il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.
- 3. In conseguenza della risoluzione del Contratto il Cedente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta della Cessionaria, tutto quanto dovuto per l'estinzione della cessione, ivi compresi gli interessi moratori ed oltre alle eventuali spese anche stragiudiziali occorse.

VIVIBANCA

La tua banca per la vita

ASSOFIN

UPI

UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

ASSILEA

ABI

ViViBanca S.p.A.
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781036 Fax: 011/19698036
www.vivibanca.it email: tfs@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 33.812.962,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc. e P.IVA: 04255700652
Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5647 - Codice ABI: 05030
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari con il n. 5030 - Capogruppo del Gruppo
Bancario ViViBanca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

4. Qualora ViViBanca intenda avvalersi della facoltà di risoluzione anticipata, ne darà comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata A/R senza peraltro essere tenuta ad eventuale diffida o messa in mora.

Art. 12 - Spese e Oneri erariali

1. Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro che fosse dovuto per qualsiasi atto dipendente dal Prestito ivi compresi tutti gli importi richiesti dagli uffici fiscali, le spese postali e di notifica sono a carico del Cliente il quale autorizza - ora per allora - ViViBanca a trattenere dalle Rate di TFS/TFR, ricevute dall'Ente, la somma che - a tale titolo - venisse richiesta da ViViBanca.
2. Il presente Contratto è assoggettato all'imposta di bollo, il cui costo è a carico del Cedente e il cui importo verrà trattenuto da ViViBanca al momento dell'erogazione del Finanziamento.

Art. 13 - Diritto di recesso

1. Il Cliente, in conformità a quanto previsto dall'art. 125-ter TUB, può esercitare il diritto di recesso, senza doverne indicare il motivo, entro 14 (quattordici) giorni di calendario dalla Data di Conclusione del presente Contratto, mediante l'invio di comunicazione in forma scritta nelle modalità di seguito indicate:
 - a) mediante raccomandata A/R all'indirizzo ViViBanca - Via Giolitti, 15 - 10123 Torino;
 - b) mediante posta elettronica all'indirizzo info@vivibanca.it, da confermare entro le 48 (quarantotto) ore successive a mezzo raccomandata A/R;
 - c) mediante fax al numero 011 19698000, da confermare entro le 48 (quarantotto) ore successive a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso, che è efficace decorsi tre giorni dal suo ricevimento.
2. Per maggiore chiarezza, si evidenzia che, considerato che il Cliente riceve tutte le condizioni e le informazioni previste dalla normativa applicabile prima della sottoscrizione del Contratto, il termine di 14 (quattordici) giorni per l'esercizio del diritto di recesso decorre dalla Data di Conclusione del presente Contratto.
3. In caso di recesso, se avvenuto nei tempi previsti dal presente articolo, non sarà addebitata al Cedente alcuna spesa, fatto salvo l'obbligo di restituzione di tutti gli importi eventualmente già corrisposti al Cliente medesimo e il rimborso a ViViBanca di tutte le somme non ripetibili che la stessa abbia eventualmente corrisposto alla pubblica amministrazione. Nessun interesse sarà applicato al netto erogato che il Cliente è tenuto a restituire ai sensi del presente articolo.
4. Le suddette somme, di cui all'articolo 13, comma 3, che precede, dovranno essere corrisposte a ViViBanca entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Il recesso si estende automaticamente ai contratti che hanno ad oggetto servizi accessori connessi con il presente Contratto, se tali servizi sono resi da ViViBanca S.p.A., oppure da un terzo sulla base di un accordo stipulato con ViViBanca S.p.A.

Art. 14 - Estinzione Anticipata

1. Il Cliente può sempre estinguere in anticipo, in tutto o in parte, il Prestito, chiedendo il Conteggio Estintivo, previa richiesta scritta, a ViViBanca.
2. In caso di Estinzione Anticipata, fermo l'obbligo in capo al Cliente di versare il residuo importo totale, quest'ultimo ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, relativamente agli interessi calcolati al TAN indicato in Contratto, per la porzione non maturata in ragione dell'Estinzione Anticipata, e degli altri costi dovuti per la vita residua del Contratto.
3. In particolare, ricevuta la richiesta scritta di Estinzione Anticipata, la Banca comunica al Cliente l'ammontare del credito rappresentato da:
 - i. eventuali Rate scadute e non pagate dall'Ente;
 - ii. eventuali interessi di mora sul capitale scaduto, ai sensi dell'articolo 10 che precede;
 - iii. Capitale Residuo come indicato nel Prospetto di Liquidazione;
 - iv. Interessi maturati sino alla data di estinzione;
 - v. eventuali ulteriori spese/oneri addebitati al Cliente e previsti dal presente Contratto.
4. Non saranno, invece, oggetto di rimborso le altre voci di costo, rappresentate, in particolare, da Spese di istruttoria e Oneri fiscali indicati alle lettere D ed E all'articolo 7 del presente Contratto e del SECCI, trattandosi di costi già integralmente e definitivamente maturati all'atto della stipula ed erogazione del Prestito.
5. Il Cedente che vuole rimborsare anticipatamente il Prestito deve inviare richiesta scritta corredata da una copia del proprio documento di identità a ViViBanca S.p.A., Ufficio Incassi, via Giolitti, 15, 10123, Torino, oppure al fax 011.19698041 o per posta elettronica a incassi@vivibanca.it, richiedendo il Conteggio Estintivo anticipato del Prestito, indicando la data di estinzione e il recapito (oppure l'indirizzo di posta elettronica) per l'invio. La Banca invierà nel termine di 10 (dieci) giorni previsto per legge (art. 17 D.P.R. 28/7/1950 n. 895) via fax, o via posta ordinaria, oppure via posta elettronica, il Conteggio Estintivo e il Cedente potrà effettuare l'estinzione del Prestito a mezzo bonifico bancario al conto corrente indicato dalla Banca nel medesimo documento.

Art. 15 - Notifiche ed Elezione di Domicilio

1. Ad ogni fine, ivi compresa la notifica degli atti giudiziari - anche esecutivi - il Cedente elegge domicilio all'indirizzo di residenza indicato nel presente Contratto e si impegna a comunicare alla Banca, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale successiva variazione.

Art. 16 - Comunicazioni periodiche ai sensi della normativa sulla Trasparenza e copia delle operazioni

1. L'invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa sulla trasparenza verrà effettuato all'inizio di ogni anno solare con rendiconto di tutte le operazioni registrate nel corso dell'anno precedente, secondo le modalità prescelte dal Cliente (via posta ordinaria o posta elettronica) e senza addebito di alcuna spesa.
2. In caso di impiego della posta elettronica, i termini per la contestazione dell'estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione (conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", "per ricezione si intende la possibilità per il cliente di accedere al contenuto della comunicazione").
3. Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, gli estratti conto si intendono approvati dopo 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

VIVIBANCA

La tua banca per la vita



UNIONE FINANZIARIA ITALIANA



ViViBanca S.p.A.
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781036 Fax: 011/19698036
www.vivibanca.it email: tfs@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 33.812.962,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc.: 04255700652
Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5647 - Codice ABI: 05030
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari con il n. 5030 - Capogruppo del Gruppo
Bancario ViViBanca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

4. In ogni momento del rapporto il Cliente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.
5. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere nel corso degli ultimi dieci anni. Al richiedente potranno essere addebitati i soli costi di produzione della suddetta documentazione.

Art. 17 - Integrazioni

1. Il Cedente s'impegna fin d'ora a firmare qualsiasi atto aggiuntivo, modificativo o integrativo o, comunque, necessario per la corretta esecuzione del presente Contratto, anche per consentire la cessione a terzi dei diritti spettanti, in virtù del Contratto stesso, alla Banca.

Art. 18 - Reclami e Sistemi di Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie

1. Il Cedente – prima di iniziare una causa – può presentare un reclamo scritto alla Banca tramite e-mail (reclami@vivibanca.it), posta elettronica certificata (vivibanca.reclami@pec.it), fax (011.19698091), posta ordinaria (Ufficio Reclami ViViBanca S.p.a., Via Giolitti n. 15, 10123 – Torino – TO). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del suddetto reclamo. Se il Cedente non è soddisfatto, o non ha ricevuto risposta entro i 60 (sessanta) giorni, può:
 - a) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, leggere la Guida pratica sull'accesso alla soluzione stragiudiziale delle controversie davanti all'Arbitro Bancario Finanziario, chiedere alle filiali della Banca d'Italia, alla rete commerciale della Banca, oppure alla Banca medesima.
Di seguito sono indicati gli indirizzi delle Segreterie tecniche dei sette Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che si trovano nelle sedi della Banca d'Italia di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Bari e Palermo:
 - Segreteria tecnica del Collegio di Roma (Via Venti Settembre, 97/e 00187 Roma – Tel. 06 47929235, fax 06 479294208)
 - Segreteria tecnica del Collegio di Milano (Via Cordusio, 5 - 20123 Milano – Tel. 02 72424246, fax 02 72424472)
 - Segreteria tecnica del Collegio di Napoli (Via Miguel Cervantes, 71 80133 Napoli – Tel. 081 7975350, fax 081 7975355)
 - Segreteria tecnica del Collegio di Torino (Via Arsenale, 8 – 10121 Torino – Tel. 011 5518590, fax 011 5518572)
 - Segreteria tecnica del Collegio di Bologna (Piazza Cavour, 6 – 40124 Bologna – Tel. 051 6430120, fax 051 6430145)
 - Segreteria tecnica del Collegio di Bari (C.so Cavour, 4 – 70121 Bari – Tel. 080 5731510, fax 080 5731533)
 - Segreteria tecnica del Collegio di Palermo (Via Cavour, 131/A – 90133 Palermo – Tel. 091 6074310, fax 091 6074265).
 - b) rivolgersi, da solo o d'accordo con la Banca, ad uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <https://mediazione.giustizia.it>, tra i quali anche il Conciliatore Bancario Finanziario www.conciliatorebancario.it, cui ViViBanca S.p.A. aderisce. Nel caso in cui la procedura per tentare la conciliazione si dovesse concludere senza un accordo, il Cliente può sempre ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Art. 19 - Vigilanza e controlli

1. ViViBanca è una banca iscritta all'Albo delle Banche al n. 5647, Codice ABI 05030, e, in quanto tale, soggetta alla vigilanza di Banca d'Italia, con sede in Roma, Via Nazionale 91 (00184).

Art. 20 - Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni

1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti con il Cedente sono indicate dalla Banca nel SECCI. ViViBanca S.p.A., in caso di giustificato motivo, può modificare di propria iniziativa i prezzi e le altre condizioni applicate al presente Contratto, con la sola esclusione dei tassi di interesse.
2. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza. Le modifiche, incluso il motivo, saranno comunicate al Cliente per iscritto o mediante posta elettronica, se preventivamente accettata dal medesimo, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D. Lgs n. 385/1993).
3. Il Cedente, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ottenere, in sede di liquidazione del Contratto, l'applicazione delle condizioni precedenti.
4. Le modifiche si ritengono accettate se il Cedente non esercita il diritto di recesso, senza alcuna spesa, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche. Le variazioni contrattuali per cui non sono state osservate le indicazioni di questo articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente.

Art. 21 - Quietanza dell'erogazione

1. Il ricevimento del bonifico di erogazione da parte del Cedente costituisce quietanza di pagamento del Prestito ed esecuzione del Contratto da parte della Banca.

Art. 22 - Portabilità

1. Il Cliente ha diritto di trasferire il Contratto ("portabilità") presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge, esercitando la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 del Codice Civile. L'intermediario finanziario surrogato subentra nella garanzia del credito.

Art. 23 - Tempi di chiusura del rapporto

VIVIBANCA

La tua banca per la vita



UNIONE FINANZIARIA ITALIANA



ViViBanca S.p.A.
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781036 Fax: 011/19698036
www.vivibanca.it email: tfs@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 33.812.962,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc.: e P.IVA: 04255700652
Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5647 - Codice ABI: 05030
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari con il n. 5030 - Capogruppo del Gruppo
Bancario ViViBanca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

1. In caso di richiesta di Estinzione Anticipata o cessazione per qualsiasi causa del Contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di 30 (trenta) Giorni Lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente avrà eseguito il rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.

Art. 24 - Cessione del Contratto e/o del credito

1. Il Cliente non può cedere a terzi il presente Contratto e le obbligazioni derivanti dal medesimo.
2. ViViBanca S.p.A. potrà cedere il Contratto o i crediti derivanti dal medesimo con le relative garanzie e coperture assicurative, anche ai sensi dell'art. 125-septies TUB. La cessione verrà comunicata al Cliente anche dopo il suo perfezionamento nei casi e con le modalità previste dalla normativa; in ogni caso, la semplice comunicazione al Cliente del trasferimento del credito derivante dal presente Contratto equivale a notifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 del Codice Civile. Il Cliente può sempre opporre alla Cessionaria tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre a ViViBanca.

Art. 25 - Foro competente e legge applicabile

1. Il Foro competente a decidere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cedente – consumatore. I rapporti tra le Parti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

VIVIBANCA

La tua banca per la vita



UNIONE FINANZIARIA ITALIANA



ViViBanca S.p.A.
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781036 Fax: 011/19698036
www.vivibanca.it email: tfs@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 33.812.962,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc.: 04255700652
Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5647 - Codice ABI: 05030
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari con il n. 5030 - Capogruppo del Gruppo Bancario ViViBanca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

LEGENDA – DEFINIZIONI

I termini e le espressioni in lettere maiuscole, ove non diversamente indicato, avranno il significato ad essi attribuito in questa Sezione "LEGENDA – DEFINIZIONI".

ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO: l'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") è un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti, le banche ed altri intermediari finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice. L'ABF è un sistema nuovo, da non confondere con la conciliazione o con l'arbitrato. L'ABF è un organismo indipendente e imparziale, che decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto. Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se la banca o l'intermediario non le rispetta, il suo inadempimento è reso pubblico. Il Cliente può rivolgersi all'ABF solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l'intermediario, presentando ad essi un reclamo scritto. Se non rimane soddisfatto delle decisioni dell'ABF, può comunque rivolgersi al giudice. La Banca d'Italia fornisce i mezzi per il funzionamento dell'ABF.

ANTICIPAZIONE: anticipazione sul Prestito richiesta dal Cedente a ViViBanca Tale anticipazione può essere finalizzata anche all'estinzione di altri prestiti.

CAPITALE RESIDUO: residuo debito in linea capitale, ovvero il totale delle Rate non ancora scadute, esclusa la Quota Interessi non ancora maturati. La Quota Capitale e Quota Interessi di ciascuna delle Rate da rimborsare potrà essere verificata attraverso il Piano di Ammortamento del Prestito.

CESSIONE PRO SOLVENDO: contratto con il quale la Banca acquista il credito vantato dal Cedente verso l'Ente, senza assunzione da parte della Banca del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dell'Ente debitore medesimo.

CLIENTE - CEDENTE: dipendente pubblico o statale in quiescenza che, in quanto tale, può essere beneficiario di un Finanziamento garantito da cessione del Trattamento di Fine Servizio/Rapporto.

CODICE CIVILE: Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, così come successivamente integrato e modificato

CODICE DEL CONSUMO: Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni.

CONDIZIONE SOSPENSIVA: l'efficacia del Contratto è sospensivamente condizionata alla ricezione, da parte di ViViBanca, della Presa d'atto della avvenuta cessione/Dichiarazione di Benestare che le verrà trasmessa dall'Ente.

CONTEGGIO ESTINTIVO: documento che indica esattamente l'importo dovuto dal Cliente, ad una data certa, nell'ipotesi di estinzione anticipata del Prestito.

CONTRATTO: indica il presente contratto di Finanziamento garantito da cessione del Trattamento di Fine Servizio/Rapporto.

COSTO TOTALE DEL CREDITO: indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese.

DATA DI CONCLUSIONE: la data in cui il Contratto si intenderà concluso, rappresentata dal momento in cui il Cliente riceverà, da parte di ViViBanca, la comunicazione di formale accettazione della relativa proposta contrattuale, fermo restando che l'efficacia del Contratto è sospensivamente condizionata al ricevimento, da parte di ViViBanca, della Presa d'atto della avvenuta cessione/Dichiarazione di Benestare.

DATA DI EFFICACIA: la data in cui il Contratto acquisterà efficacia giuridica, rappresentata dal momento in cui si verificherà la Condizione Sospensiva.

DATA DI EROGAZIONE: la data in cui viene liquidato al Cliente il saldo relativo al Finanziamento.

DEBITO RESIDUO: la somma delle Rate non ancora scadute.

PRESA D'ATTO DELLA AVVENUTA CESSIONE/DICHIARAZIONE DI BENESTARE: dichiarazione trasmessa dall'Ente, attraverso la quale il medesimo riconosce la cessione del credito da parte del Cedente, costituendosi terzo debitore obbligato/ceduto, ai sensi del DPR n. 180/50 e della Legge civile (artt. 1260 e segg. Codice Civile), per l'importo maturato dal Cedente a titolo di Trattamento di Fine Servizio/Rapporto come certificato nel Prospetto di Liquidazione.

D.LGS. N. 231/2007: Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato.

D.P.R. 180/50 E RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE D.P.R. 895/1950: Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante "Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

ENTE: l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), quale ente previdenziale per i pubblici dipendenti o qualsiasi altro ENTE della Pubblica Amministrazione titolato a liquidare il TFS/TFR (es. Regioni)

ESTINZIONE ANTICIPATA: diritto di chiudere il rapporto anticipatamente rispetto al termine previsto nel Contratto. In caso di estinzione anticipata il Cliente deve versare il Capitale Residuo, eventuali Rate insolte, eventuali interessi di mora sulla Quota Capitale dell'importo dovuto, nonché l'intero ammontare degli interessi maturati, calcolati

al TAN indicato nel Contratto sull'importo finanziato a scalare in base alle Rate corrisposte dall'Ente fino alla data di efficacia dell'Estinzione Anticipata.

FINANZIAMENTO - PRESTITO: forma di prestito concesso dalla Banca a breve o medio termine. Le caratteristiche giuridiche e finanziarie rendono il prodotto funzionale all'acquisto di qualsiasi bene di consumo, ovvero a soddisfare le esigenze del Cliente e della sua famiglia. La restituzione del Prestito avviene da parte dell'Ente nell'arco di un periodo predefinito secondo un piano, detto di "ammortamento", attraverso il pagamento di Rate a scadenze determinate.

GIORNO LAVORATIVO: un qualunque giorno in cui le banche sono aperte per la normale operatività a Torino, in cui sia operativo il *Trans-European Automated Real Time Gross Transfer System (TARGET2)* (o qualsiasi sistema che lo sostituisca).

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO – SALDO AL CEDENTE: l'importo concesso da ViViBanca a titolo di Prestito al Cliente (somma netta erogata).

IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CLIENTE: l'Importo Totale del credito (somma netta erogata) sommato al costo totale del credito.

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI – SECCI: documento informativo precontrattuale, obbligatorio per effetto delle nuove disposizioni di Banca d'Italia sulla trasparenza in adempimento della Direttiva Europea EU 2008/48/CE, che la Banca deve fornire al Cliente prima che sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile. Il documento prevede una serie *standard* di informazioni sul finanziamento.

INSOLVENZA: il mancato, inesatto o tardivo pagamento anche di una sola Rata, con inadempimento imputabile sia al Cliente che al Terzo Obbligato.

INTERESSI DI AMMORTAMENTO: interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che decorre dall'inizio dell'ammortamento alla sua conclusione.

INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO: interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che intercorre dalla data di erogazione al primo giorno di decorrenza degli interessi sulla rata annuale posticipata.

ISTRUZIONI DI VIGILANZA: la Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, recante "Disposizioni di vigilanza per le banche" e ogni altro provvedimento di Banca d'Italia, applicabile a ViViBanca nella sua qualità di soggetto esercente l'attività di

VIVIBANCA

La tua banca per la vita



UNIONE FINANZIARIA ITALIANA



Vivibanca S.p.A.
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781036 Fax: 011/19698036
www.vivibanca.it email: tfs@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 33.812.962,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc.: 04255700652
Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5647 - Codice ABI: 05030
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari con il n. 5030 - Capogruppo del Gruppo Bancario Vivibanca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

LEGENDA – DEFINIZIONI

I termini e le espressioni in lettere maiuscole, ove non diversamente indicato, avranno il significato ad essi attribuito in questa Sezione "LEGENDA - DEFINIZIONI".

raccolta di risparmio tra il pubblico e di concessione del credito, ai sensi dell'art. 10 del TUB.

LEGGE N. 108/96: Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura e successive modificazioni e integrazioni.

PARTI: ViViBanca e il Cliente.

PIANO DI AMMORTAMENTO: il piano di rimborso del Finanziamento, con l'indicazione della composizione delle singole Rate (Quota Capitale e Quota Interessi), calcolato al tasso definito nel Contratto (Tasso Contrattuale – T.A.N.). Il Piano di Ammortamento riporta, tempo per tempo, il debito estinto o scaduto ed il Debito Residuo.

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE: certificato rilasciato dall'Ente recante attestante l'importo complessivo maturato a titolo di Trattamento di Fine Servizio/Rapporto.

QUOTA CAPITALE: quota della Rata costituita dal solo capitale.

QUOTA INTERESSI: quota della Rata costituita dai soli interessi.

RATA: l'importo che l'Ente dovrà corrispondere a ViViBanca, in conformità al Piano di Ammortamento, come previsto nel Prospetto di Liquidazione.

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG): indica il costo totale del Finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare dell'importo concesso. Il TAEG comprende il tasso di interesse ed ogni altra voce di spesa, ad esempio le spese di istruttoria della pratica. Rientrano nel calcolo del TAEG, oltre al capitale, le seguenti voci: - Interessi di preammortamento; - Spese di istruttoria; - Oneri fiscali/Imposte di bollo. Non rientrano nel calcolo del TAEG le seguenti voci: - Eventuale commissione di estinzione anticipata ed eventuali somme dovute per l'inadempimento di qualsiasi obbligo contrattuale inclusi gli interessi di mora.

TASSO ANNUO NOMINALE (TAN) / TASSO CONTRATTUALE: è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua che, calcolato sull'ammontare dell'importo tempo per tempo dovuto, determina gli interessi che dovranno essere corrisposti alla Banca. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali spese od oneri fiscali/imposte.

TASSO DI MORA: eventuale maggiorazione del tasso di interesse applicata sulla Quota Capitale dell'importo dovuto in caso di ritardo nel pagamento delle Rate.

TASSO SOGLIA: il tasso fissato trimestralmente dal Ministero del Tesoro, in base a quanto previsto dalla Legge n. 108/96,

oltre al quale gli interessi sono sempre usurari. Il TEGM e i Tassi Soglia applicati trimestralmente, sono consultabili nella sezione *"Trasparenza - Credito ai Consumatori"* del sito www.vivibanca.it e presso gli uffici della Banca.

TASSO EFFETTIVO GLOBALE (TEG): indicatore utile ai fini della verifica del rispetto della soglia anti-usura che include, oltre al capitale ed agli interessi di dilazione, le spese di istruttoria, esclusi gli oneri fiscali, l'imposta di bollo sul contratto, le imposte e tasse collegate all'erogazione del credito.

TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM): Tasso pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Il documento TEGM è a disposizione del Cliente, presso l'Intermediario.

TERZO OBBLIGATO: l'Ente titolato a erogare il TFS/TFR. Tale soggetto, accogliendo la domanda di Finanziamento contro cessione del Trattamento di Fine Servizio/Rapporto, attraverso la Presa d'atto della cessione/Dichiarazione di Benestare, si costituisce terzo debitore obbligato/ceduto, ai sensi del DPR n. 180/50 e della Legge civile (artt. 1260 e segg. Cod. Civ.), per l'importo maturato dal Cedente a titolo di Trattamento di Fine Servizio/Rapporto come certificato nel Prospetto di Liquidazione.

TESTO UNICO BANCARIO (TUB): Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (*"Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"*) e successive modificazioni e integrazioni.

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO/RAPPORTO (TFS/TFR): sono le prestazioni spettanti (quale somma di denaro *una-tantum*) al termine del servizio ai dipendenti della pubblica amministrazione assunti prima del 1° gennaio 2001 (TFS) o per tutto il personale assunto, a tempo determinato o indeterminato, successivamente al 31 dicembre 2000 (TFR), ovvero a quello assunto anche successivamente al 31 dicembre 2000 cosiddetto *"non contrattualizzato"* (ad esempio: militari, docenti e ricercatori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale della carriera diplomatica e prefettizia, personale dei Vigili del fuoco, dipendenti della Camera dei Deputati, del Senato e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, ecc.).

VIVIBANCA - BANCA: ViViBanca S.p.A., con sede legale in Torino (TO), Via G. Giolitti, 15, 10123 Torino TO, capitale sociale di Euro 33.812.962,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 04255700652, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5647 Codice ABI 05030 – Capogruppo del Gruppo Bancario Vivibanca,

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.